



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 26

Oggetto: Imposta unica comunale anno 2014. Deliberazione aliquote e detrazioni IMU – imposta unica sugli immobili.

per estratto dal verbale d'adunanza del giorno 2 Settembre 2014 alle ore 19.30.

Seduta pubblica di seconda convocazione.

L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di Settembre nella Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio Comunale Antonio Sacchi, con avviso scritto a norma di Legge e sotto la presidenza dello stesso, assistito dal Segretario Generale Dott. Carmelo Fontana si è riunito il Consiglio Comunale, per deliberare sull'oggetto di cui in epigrafe:

DEPAOLI MASSIMO	P		
MADAMA ELENA MARIA	A	CATTANEO ALESSANDRO	P
BRENDOLISE FRANCESCO	P	BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO	A
MAGGI SERGIO	P	MITSIPOULOS ANDRIANOS	P
PALUMBO GIUSEPPE	P	ARCURI GIUSEPPE	P
OTTINI DAVIDE	P	LANAVE CARMELA	P
GIULIANI GUIDO	P	LONGO BARBARA LUCIA	P
PEZZA MATTEO	P	MOGNASCHI MATTEO ADOLFO MARIA	P
SACCHI ANTONIO	P	FALDINI RODOLFO	P
LORUSSO GIUSEPPE	P	ADENTI FRANCESCO	P
FURINI LUIGI	P	POMA VITTORIO	P
BRUZZO MARIA CRISTINA	A	NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA	P
VIGNA VINCENZO	P	POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO	A
MAGNI GIOVANNI	P		
CHIERICO SILVIA	P		
BIANCHI CLAUDIA	P		
CAMPANELLA ANTONIO	P		
GATTI MARIATIME	P		
LISSIA MICHELE	P		
GORGONI STEFANO	P		
RIZZARDI ROBERTO	P		

Totale presenti: n. 29

Totale assenti n. 4

Sono presenti altresì gli Assessori: Gregorini Angela Barbara, Canale Laura, Castagna Fabio, Cristiani Ilaria, Galazzo Giacomo, Gualandi Angelo, Lazzari Davide, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al numero 10 dell'O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: "Imposta unica comunale anno 2014. Deliberazione aliquote e detrazioni IMU – imposta unica sugli immobili."

Segue la discussione riportata nel verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore al Bilancio, Affari Generali, Rapporti con ASM, Polizia Locale, Servizi Civici;

Visto l'articolo 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC);

Considerato che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013, che dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

Rilevato che il presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

Visto che per la quantificazione della base imponibile occorre fare riferimento:

- per fabbricati e terreni agricoli, all'articolo 13 commi 4, 5 e 8 bis del D. L. 201/2011 e s.m.i.
- per le aree fabbricabili, all'articolo 5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992

Rilevato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 come modificato dalla L.147/2013, la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni di legge
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

Visto che l'art. 13 comma 2 del D. L. 201/2011 prevede che i comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Rilevato che in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis il quale elimina, per l'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani nel territorio e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) alle abitazioni principali, con conseguente esenzione dall'imposta;

Dato atto che invece l'attuale formulazione dell'art. 13 comma 2 del D.L. prevede che partire dall'anno 2015 sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Rilevato inoltre che per l'anno 2014 la L. 147/2013 prevede:

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola
- la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D. L. 201/2011
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1 comma 380 della L. 228 del 24 dicembre 2012, introitando il maggior gettito

Considerato inoltre che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si deve tenere conto della disposizione dettata dall'art. 1 commi 640 e 677 L. 147/2013, in base ai quali l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ripercorrendo il percorso delle principali disposizioni normative che hanno portato dall'I.C.I. all'I.M.U., e poi alla I.U.C., si osserva come l'evoluzione normativa tributaria sia stata in particolare repentina negli ultimi tre anni, nel corso dei quali si è passati da una imposta "storica" sugli immobili (ICI) ad nuova imposta (I.M.U.) ed infine a due, I.M.U. e T.A.S.I. che dovranno essere applicate in relazione alla stessa base imponibile. Per questo motivo, per garantire che anche gli altri soggetti passivi della TASI, oltre ai proprietari di abitazione principale, contribuiscano al finanziamento dei servizi indivisibili e consentire di raggiungere così l'equilibrio di bilancio, considerato il venir meno del gettito derivante dalla abitazione principale (circa 7,5 mln di euro) questa amministrazione ha deciso di elevare l'aliquota ordinaria IMU al 10,6 per mille.

Si è preferita questa strada, piuttosto che quella di affiancare all'IMU del 9,8 per mille la TASI ad aliquota 0,8 per mille, per motivi di semplicità per i contribuenti e per l'amministrazione, avendo le due forme di prelievo, come già osservato, la stessa base imponibile. Tenuto conto quindi della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica e sociale, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, si propone di approvare, nel rispetto dei criteri fissati dalle singole leggi di riferimento, una manovra tributaria che comporti principalmente, di fatto, un'unica imposizione fiscale sugli immobili che nel contempo costituiscono presupposto impositivo per l'applicazione sia dell'IMU che della Tasi;

Visto che, ai sensi dell'art. 13 comma 6 e seguenti del D.L. 201/2011 e s.m.i.;

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali
- l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico delle imposte sui redditi, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto che, ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D. L. 201/2011:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione spetta proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio
- la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ALER), se non destinati ad alloggi sociali

Ritenuto di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014 nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, secondo la politica tributaria proposta, che prevede di elevare l'aliquota ordinaria mantenendo ferme le agevolazioni già concesse ed introducendo un segnale di favore nei confronti delle unità abitative concesse ai parenti in linea retta per le quali si propone di deliberare una aliquota agevolata dello 0,97 per cento;

Tutto ciò premesso l'Amministrazione, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di applicare aliquote differenziate allo scopo di distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale, propone le seguenti aliquote e detrazioni per l'IMU 2014:

- aliquota ordinaria pari a 1,06 per cento per le aree fabbricabili, i terreni, i fabbricati diversi dalle fattispecie sotto riportate
- aliquota pari a 0,6 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, con applicazione della detrazione di legge di € 200;
- aliquota dello 0,5 per cento per l'unica unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta nel territorio comunale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE)
- aliquota pari a 0,97 per cento per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, e relative pertinenze;
- aliquota minima nella misura dello 0,46 per cento, relativamente agli immobili non classificati nel gruppo catastale D, posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997, allo scopo di favorirne l'attività

sul territorio, nonché alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e l'aliquota dello 0,76 per cento se i fabbricati appartenenti a tale fattispecie sono classificati nel gruppo catastale D;

- aliquota pari a 0,76 per cento per gli immobili classificati nel gruppo catastale D3 ed effettivamente utilizzati come cinematografi, allo scopo di favorirne l'attività sul territorio a sostegno dell'aggregazione culturale e sociale;
- aliquota IMU nella misura dello 0,46 per cento relativamente agli immobili non classificati nel gruppo catastale D, che costituiscono beni strumentali utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014, allo scopo di favorire le nuove attività economiche. L'aliquota verrà applicata per i primi tre anni dalla data di iscrizione delle imprese (che realizzano nuove iniziative produttive) alla Camera di Commercio di Pavia, oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate; e aliquota dello 0,76 per cento ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D.
- aliquota dello 0,49 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in locazione, a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di consiglio comunale n. 12/2013, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/1998 e in base all'Accordo locale per la città di Pavia del 13/12/2010, ai primi 50 soggetti inseriti nella graduatoria comunale definitiva in corso di validità ai quali non sia stato assegnato in locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Detta agevolazione si applica limitatamente agli anni 2013 e 2014.
- Aliquota dello 0,46 per cento per gli immobili, non classificati nel gruppo catastale D, acquisiti a seguito di cessione d'azienda, con impegno al mantenimento dei livelli occupazionali secondo accordi con le OO.SS. e aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili afferenti a questa tipologia classificati nel gruppo catastale D. Detta agevolazione si applica limitatamente alle cessioni avvenute negli anni 2014 - 2015 e per l'imposta da corrispondere negli anni 2014, 2015 e 2016

Infine si propone di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per effetto di tale assimilazione l'IMU non si applica a tali immobili.

Dato atto che il sistema di aliquote proposto consente di mantenere l'equilibrio di bilancio e che il gettito atteso è pari ad € 17.785.000,00.

Richiamati:

- l'art.1 comma 169 della L. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto Min. Interno del 18 luglio 2014 pubblicato in G.U. 169 del 23.7.2014, con il quale è stato differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

Visti:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.
- l'art. 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i.
- l'art. 13 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i.
 - l'art. 1 comma 380 L. 228/2012
 - il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
 - il vigente Statuto comunale
 - il vigente regolamento delle entrate

Dato atto dell'attestazione della regolarità e correttezza dell'istruttoria nonché della coerenza tra gli esiti della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente funzionario redigente

Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 da parte del Dirigente del Settore Programmazione e Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente in data 27 Agosto 2014;

Preso atto della discussione svoltasi e riportata nel verbale della seduta;

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 29	
VOTANTI N. 29	
VOTI FAVOREVOLI N. 20	Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Campanella Antonio - Cattaneo Alessandro - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Furini Luigi - Gatti Mariattime - Giuliani Guido - Gorgoni Stefano - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - Magni Giovanni - Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Pezza Matteo - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo
VOTI CONTRARI N. 9	Adenti Francesco - Arcuri Giuseppe - Faldini Rodolfo - Lanave Carmela - Longo Barbara Lucia - Mitsiopoulos Andrianos - Mognaschi Matteo - Niutta Nicola Ernesto Maria - Poma Vittorio

DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate, le seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini dell'IMU per l'anno 2014

Aliquota ordinaria	1,06 per cento
---------------------------	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali sono determinate le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unitamente alle relative pertinenze	0,6 per cento
2)	Unica unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta nel territorio comunale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE)	0,5 per cento
3)	Alloggi iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A come unica unità immobiliare e relative pertinenze occupati da parente, di primo grado in linea retta, del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento, a condizione che il parente maggiorenne dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'alloggio. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,97 per cento
4)	Immobili, non classificati nel gruppo catastale D, posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)	0,46 per cento
5)	Immobili, classificati nel gruppo catastale D, posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)	0,76 per cento
6)	Immobili classificati nella categoria catastale D/3 ed effettivamente utilizzati come cinematografi	0,76 per cento
7)	Immobili, non classificati nel gruppo catastale D, che costituiscono beni strumentali utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso degli anni 2012 e 2013 e 2014. L'aliquota verrà applicata per i primi tre anni dalla data di iscrizione delle imprese (che realizzano nuove iniziative produttive) alla Camera di Commercio di Pavia, oppure dalla data di attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate.	0,46 per cento

8)	Immobili, classificati nel gruppo catastale D, che costituiscono beni strumentali utilizzati dai soggetti passivi IMU che hanno iniziato nuove attività produttive (commerciali, artigianali e industriali) nel Comune nel corso degli anni 2012 e 2013 e 2014.	0,76 per cento
9)	Unità immobiliare ad uso abitativo concessa in locazione, a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione n. 12/2013, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/1998 e in base all'Accordo locale per la città di Pavia del 13/12/2010, ai primi 50 soggetti inseriti nella graduatoria comunale definitiva in corso di validità ai quali non sia stato assegnato in locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Detta agevolazione si applica limitatamente agli anni 2013 e 2014.	0,49 per cento
10)	Immobili, non classificati nel gruppo catastale D, acquisiti a seguito di cessione d'azienda, con impegno al mantenimento dei livelli occupazionali secondo accordi con le OO.SS. Detta agevolazione si applica limitatamente alle cessioni avvenute negli anni 2014 – 2015 e per l'imposta da corrispondere negli anni 2014, 2015 e 2016.	0,46 per cento
11)	Immobili, classificati nel gruppo catastale D, acquisiti a seguito di cessione d'azienda, con impegno al mantenimento dei livelli occupazionali secondo accordi con le OO.SS. Detta agevolazione si applica limitatamente alle cessioni avvenute negli anni 2014 - 2015 e per l'imposta da corrispondere negli anni 2014, 2015 e 2016.	0,76 per cento

2. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è determinata:
 - per fabbricati e terreni agricoli, all'articolo 13 commi 4, 5 e 8 bis del D. L. 201/2011 e s.m.i.
 - per le aree fabbricabili, all'articolo 5 comma 5 del D. Lgs. 504/1992

3. di stabilire che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, è pari ad € 200,00, dando atto che tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ALER), se non destinati ad alloggi sociali, come definiti dalla normativa vigente

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per effetto di tale assimilazione l'IMU non si applica a tali immobili

5. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale ivi comprese le condizioni necessarie per usufruire delle aliquote ridotte;

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione del provvedimento sul Portale del Federalismo Fiscale secondo la normativa vigente

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica:

PRESENTI N. 29	
VOTANTI N. 29	
VOTI FAVOREVOLI N. 27 (Maggioranza Richiesta n. 17)	A denti Francesco - Arcuri Giuseppe - Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Campanella Antonio - Cattaneo Alessandro - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Faldini Rodolfo - Furini Luigi - Gatti Mariattime - Giuliani Guido - Gorgoni Stefano - Lanave Carmela - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - Magni Giovanni - Mognaschi Matteo - Niutta Nicola Ernesto Maria - Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Pezza Matteo - Poma Vittorio - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo
VOTI CONTRARI N. 2	Longo Barbara Lucia - Mitsiopoulos Andrianos

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs 267/2000, stante l'urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Antonio Sacchi

Il Segretario Generale
Carmelo Fontana